

# Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537

## Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.

(pubblicato sulla G.U. n° 37 del 15/02/1926)

Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dal R.D. 27/10/1927, n° 2145 (G.U. n° 277 del 30/11/1927), dal R.D. 30/09/1929, n° 2083, dalla Legge 25/04/1938, n° 897 (G.U. n° 152 del 07/07/1938), dal D.L.L. 23/11/1944, n° 382 (G.U. n° 98 del 23/11/1944), dal D.P.R. 02/05/1957, n° 432, dalla Legge 11/02/1994, n° 109 (G.U. n° 41 del 19/02/1994), dalla Legge 01/08/2002, n° 166 (G.U. n° 181 del 03/08/2002), e dal D.P.R. 08/07/2005, n° 169 (G.U. n° 198 del 26/08/2005).

### CAPO I Dell'albo

#### Art. 1

[1] In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e l'ordine degli architetti, aventi sede nel comune capoluogo.

#### Art. 2

[1] Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo. (Quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della corte di appello).

#### Art. 3

[1] L'Albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita (1), la residenza.

[2] L'iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione.

[3] Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

#### Art. 4

[1] Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31/12/1923, n. 2909 (2), salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento.

[2] Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell'articolo 3, capoverso della Legge 24/06/1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali superiori del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 06/09/1902, n. 485 (3).

#### Art. 5

[1] Per esercitare in tutto il territorio della repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato a norma del R.D. 31/12/1923, n. 2909 (2), ferme restando le disposizioni transitorie della Legge 24/06/1923, n. 1395, e del presente regolamento.

[2] Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'articolo 4 della detta Legge 24/06/1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e dell'art. 56 del presente regolamento.

#### Art. 6

[1] Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

#### Art. 7

[1] La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo (4) e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;
- f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.

[2] Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia in incorsa in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della Legge 08/06/1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del codice di procedura penale.

#### Art. 8

[1] Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo.

[2] La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

#### Art. 9

[1] La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso

termine ne è data la comunicazione con lettera ufficiale al procuratore della repubblica.

#### **Art. 10**

[1] Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale entro un mese dalla notificazione.

[2] Entro il medesimo termine può ricorrere anche il procuratore della repubblica presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

#### **Artt. 11÷17**

*(Omissis)*

*Si omettono gli articoli 11÷17 in quanto hanno perso la loro efficacia.*

#### **Art. 18**

[1] Le spese per il funzionamento della commissione centrale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

[2] L'ammontare delle spese viene determinato dalla commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell'ordine a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell'ordine.

[3] I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

#### **Art. 19**

[1] La commissione centrale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

#### **Art. 20**

[1] La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

#### **Art. 21**

[1] Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed alla commissione centrale, in conformità del precedente art. 10.

[2] Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi rimesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità al suindicato art. 10.

#### **Art. 22**

[1] Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità del precedente art. 10.

#### **Art. 23**

[1] L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine, è inviato alla corte di appello, ai tribunali, alle preture, alla prefettura ed alle camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai ministeri della giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli dell'ordine.

[2] Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

[3] Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

#### **Art. 24**

[1] Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri o di architetti.

[2] Chi si trova nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'articolo 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni dalla prima iscrizione;

b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.

[3] Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

#### **Art. 25**

[1] Il consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

[2] L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della repubblica.

### **CAPO II**

#### **Dell'ordine e del consiglio dell'ordine**

#### **SEZIONE I**

#### **Dell'ordine**

#### **Art. 26**

[1] La convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera

raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

[2] La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### **Art. 27**

[1] Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo (7).

[2] Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

[3] Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle, o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

[4] Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

#### **Art. 28**

[1] La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.

[2] Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell'ordine, o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti.

[3] Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

[4] Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 33.

### **SEZIONE II Del consiglio dell'ordine**

#### **Art. 29**

[1] Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal consiglio.

#### **Artt. 30÷34**

*(Omissis)*

*Si omettono gli articoli 30÷34 relativi alla elezione del consiglio. Si vedano al proposito il D.L.L. 23/11/1944, n. 382, ed il D.P.R. 08/07/2005, n. 169.*

#### **Art. 35**

[1] Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice presidente.

#### **Art. 36**

[1] Il consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio.

#### **Art. 37**

[1] Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

2) prende i provvedimenti disciplinari;

3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia alla autorità giudiziaria;

4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;

5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine (5);

6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

#### **Art. 38**

[1] Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso.

[2] In caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

#### **Art. 39**

[1] Il segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

[2] In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

#### **Art. 40**

[1] Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmatari dal presidente e controfirmati dal segretario.

[2] Deve tenere i seguenti registri:

a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;

b) registro contabile di entrata e di uscita;

c) registro dei mandati di pagamento;

d) inventario del patrimonio dell'ordine.

[3] In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.

#### **Art. 41**

[1] Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

#### **Art. 42**

[1] Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

### **CAPO III Dei giudizi disciplinari**

#### **Art. 43**

[1] Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

#### **Art. 44**

[1] Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

[2] In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di quindici giorni per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

[3] Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni.

[4] Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

#### **Art. 45**

[1] Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
- 4) la cancellazione dall'albo.

[2] L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

[3] Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio.

[4] La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

[5] La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

#### **Art. 46**

[1] Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

[2] Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della Legge 08/06/1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

#### **Art. 47**

[1] Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

[2] La domanda deve essere corredata dalle prove giustificate ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'art. 10 del presente regolamento.

#### **Art. 48**

[1] Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione.

[2] Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore della Repubblica nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell'ordine entro cinque giorni.

[3] Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all'interessato che al procuratore della Repubblica, in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

#### **Art. 49**

[1] L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine vicinioro, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della corte di appello.

[2] Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso consiglio.

[3] Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

#### **Art. 50**

[1] Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37, ed eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

**CAPO IV**  
**Dell'oggetto e dei limiti della professione di  
ingegnere e di architetto**

**Art. 51**

[1] Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

**Art. 52**

[1] Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

[2] Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20/06/1909, n. 364 (6), antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica ne può essere compiuta dall'architetto quanto dall'ingegnere.

**Art. 53**

[1] Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni di ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della Legge 24/06/1923, n. 1395.

**Art. 54**

*(Omissis)*

*Si omette l'art. 54 in quanto ha perso la propria efficacia.*

**Art. 55**

*(Omissis)*

*Si omette l'art. 55 in quanto abrogato, con effetto dal 18/08/2002, dall'art. 7, comma 2, della Legge 01/08/2002, n. 166.*

**Art. 56**

[1] Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della Legge 24/06/1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare non iscritto nell'albo;
- b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che

non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

**CAPO V**  
**Disposizioni generali**

**Art. 57**

[1] Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale la eserciti direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le corti d'appello e dei procuratori della Repubblica.

[2] Il ministro per la giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi consigli.

[3] Il ministro per la giustizia, sentito il parere del consiglio di Stato, può sciogliere il consiglio dell'ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso, le attribuzioni del consiglio sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'ordine per la elezione del consiglio.

[4] Qualora il consiglio dell'ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del tribunale provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività patrimoniale dell'ordine stesso e riferisce al ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti.

**Art. 58**

*(Omissis)*

*Si omette l'art. 58 in quanto ha perso la propria efficacia.*

**CAPO VI**  
**Disposizioni di coordinamento e transitorie**

**Artt. 59÷61**

*(Omissis)*

*Si omettono gli articoli 59÷61 in quanto hanno perso la loro efficacia.*

**Art. 62**

[1] Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti all'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

[2] I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

[3] Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi

gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

*[4] Si omette il comma 4 in quanto abrogato, con effetto dal 23/05/1999, dall'art. 18, comma 1, della Legge 11/02/1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 13 della Legge 17/05/1999, n. 144.*

*[5] Si omette il comma 5 in quanto abrogato, con effetto dal 23/05/1999, dall'art. 18, comma 1, della Legge 11/02/1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 13 della Legge 17/05/1999, n. 144.*

### **Art. 63**

[1] Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

### NOTE

- (1) Parole "il luogo e la data di nascita" così sostituite dal D.P.R. 02/05/1957, n° 432. Il testo previgente recitava: "la paternità".
- (2) L'esame di stato è disciplinato dal D.M. 09/09/1957 (G.U. n° 271 del 02/11/1957).
- (3) Si veda anche la nota 3 alla Legge 24/06/1923, n. 1395.
- (4) L'interessato, per ottenere l'iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall'ufficio del registro comprovante il versamento della tassa di concessione governativa.
- (5) In applicazione della Legge 04/03/1958, n° 143 (G.U. n° 65 del 15/03/1958), la tariffa professionale viene emanata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta dei Consigli nazionali ingegneri ed architetti.
- (6) Trattasi della Legge sulla protezione delle cose d'interesse storico, artistico, archeologico, paleontologico; si veda la Legge 01/06/1939, n° 1089.
- (7) Periodo così modificato, con effetto dal 26/08/2005, dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.P.R. 08/07/2005, n° 169 (G.U. n° 198 del 26/08/2005). Il testo previgente recitava: "Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno alla elezione dei membri del consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la commissione centrale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo".



*Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma,

28 OTT. 2004

Prot. n./P/04/ 0 0 1 3 5 0

Cod. NC7A

Cod. MG/dt

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Ordinanza 05.04.2004 emessa dalla Corte di Giustizia Europea  
su competenze architetti-ingegneri per restauri.**

Si trasmette per opportuna conoscenza, in allegato, l'Ordinanza del 5 aprile 2004 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-3/2002 in cui, accogliendo la tesi prospettata dal CNAPPC congiuntamente all'Ordine degli Architetti di Verona, la Corte ha escluso che il percorso formativo degli ingegneri e degli architetti, ritenuto sostanzialmente analogo dalla direttiva 85/384, rilevi ai fini delle competenze che l'ordinamento dei singoli Stati membri attribuisce alle diverse categorie professionali. Ciò in quanto scopo della direttiva è quello, e solo quello, di agevolare e rendere effettivo il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi tra gli Stati membri.

La stessa Corte ha ritenuto, pertanto, compatibile con la direttiva e con il principio della parità di trattamento nella stessa enunciato la riserva a favore degli architetti delle attività relative agli immobili vincolati, prevista dall'art.52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.

Il che porta ad escludere che in Italia gli ingegneri che hanno conseguito una formazione rispondente a quella prevista nella direttiva 85/384 possano svolgere la suddetta attività "riservata", stante la vigenza dell'art.52 richiamato.

La Corte ha, infatti, statuito che "quando si tratti di una situazione puramente interna ad uno Stato membro, né la direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo dello diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi – in particolare i suoi artt.10 e 11, lett. g) -, né il principio della parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale che riconosce, in linea di principio, l'equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva ai soli architetti i lavori riguardanti in particolare gli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico".

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL VICE PRESIDENTE  
(arch. Massimo GALLIONE)

All.: c.s.

TRIBUNAL DE JUSTICIA  
DE LAS  
COMUNIDADES EUROPEAS  
D'EUROPEÏSCHE GEMEENSCHAPERS  
DOMSTOL  
DRECHTERSHOF  
DES  
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
Tribunál de Justiça  
das  
Comunidades Europeias  
Tribunál de Justiça  
da  
Comunidade Europeia  
Tribunál de Justiça  
das  
Comunidades Europeias



LUXEMBOURG

COURT SHREITHTUNAS  
NA  
KOMUNOBAL SORZACH  
CORTE DI GIUSTIZIA  
DELLE  
COMUNITA EUROPEE  
HOFF VAN JUSTITIE  
VAN DE  
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRIBUNAL DE JUSTICA  
DAS  
COMUNIDADES EUROPEAS  
EUROOPAN YHTIISOJEN  
TUOMIOISTIN  
EUROPEISKA  
GEMEENSKAPERNAS  
DOMSTOL

**ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)**  
5 aprile 2004 \*

«Articolo 104, n. 3, del regolamento di procedura – Direttiva 85/384/CEE –  
Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura – Artt. 10 e 11,  
lett. g) – Normativa nazionale che riconosce l'equivalenza dei titoli di architetto e  
di ingegnere civile, ma riserva agli architetti i lavori riguardanti immobili vincolati  
appartenenti al patrimonio artistico – Principio della parità di trattamento –  
Situazione puramente interna ad uno Stato membro»

Nel procedimento C-3/02,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a  
norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nella  
causa dinanzi ad essa pendente tra

**Alessandro Mosconi,**

**Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia**

e

**Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia – Ministero**

\* Lingua processuale: l'italiano.



per i Beni e le Attività Culturali,

in presenza di:

Comune di San Martino Buon Albergo (Verona),

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,

Ordine degli Architetti di Verona

e

Consiglio Nazionale degli Ingegneri,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15), in particolare degli artt. 10 e 11, lett. g), di tale direttiva, nonché del principio della parità di trattamento,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. R. Grass

informato il giudice del rinvio dell'intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata in conformità all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura,

invitati gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in merito,

I - 2

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

### Ordinanza

- 1 Con ordinanza 24 ottobre 2001, pervenuta alla Corte l'8 gennaio 2002, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15), in particolare degli artt. 10 e 11, lett. g), di tale direttiva, nonché del principio della parità di trattamento.
- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito della controversia tra, da una parte, il sig. Mosconi e l'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, e, dall'altra, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (in prosieguo: la «Soprintendenza»), in relazione al rifiuto, da parte di quest'ultima, di consentire al sig. Mosconi di intervenire, in qualità di direttore dei lavori, su immobili vincolati siti nel comune di San Martino Buon Albergo (Verona).

#### Contesto normativo

##### *La normativa comunitaria*

- 3 Il decimo 'considerando' della direttiva 85/384 dispone quanto segue:  
  
«considerando che nella maggior parte degli stati membri le attività pertinenti all'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone che hanno la denominazione di architetti, accompagnata o meno da altre denominazioni, senza però che tali persone detengano il monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo disposizioni legislative contrarie; che le summenzionate attività, o talune di esse, possono altresì essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell'arte edilizia».
- 4 L'art. 1 della direttiva 85/384 così recita:

- «1. La presente direttiva si applica alle attività del settore dell'architettura.
2. Ai sensi della presente direttiva, per attività del settore dell'architettura si intendono quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto».
- 5 La direttiva 85/384 prevede l'automatico riconoscimento di determinati titoli del settore dell'architettura nell'ambito di due distinti regimi.
- 6 Da una parte, gli artt. 2-9 della direttiva 85/384, che costituiscono il capitolo II, intitolato «Diplomi, certificati ed altri titoli che danno accesso alle attività del settore dell'architettura con il titolo professionale di architetto», introducono un regime generale di reciproco riconoscimento automatico di tutti i titoli del settore dell'architettura rispondenti ai requisiti stabiliti da tali disposizioni.
- 7 L'art. 2 della direttiva prevede infatti che «[o]gni stato membro riconosce i diplomi, certificati e altri titoli conseguiti durante un ciclo di formazione rispondente ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, e rilasciati ai cittadini degli stati membri dagli altri stati membri».
- 8 In conformità alla procedura prevista dall'art. 7 della direttiva 85/384, i diplomi, i certificati e gli altri titoli che soddisfano i criteri di cui agli artt. 3 e 4 di quest'ultima sono contenuti in elenchi e nei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione, a titolo informativo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- 9 D'altra parte, gli artt. 10-15 della stessa direttiva, che costituiscono il capitolo III, intitolato «Diplomi, certificati e altri titoli che consentono di accedere alle attività del settore dell'architettura in virtù di diritti acquisiti o di disposizioni nazionali vigenti», introducono un regime transitorio di reciproco riconoscimento di taluni titoli tassativamente elencati.
- 10 Ai sensi dell'art. 10 della direttiva 85/384 «[o]gni stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli, di cui all'articolo 11, rilasciati dagli altri stati membri ai cittadini degli stati membri, che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della presente direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sanzionata da tali diplomi, certificati e altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II».
- 11 Tra i titoli che beneficiano del riconoscimento automatico in forza del secondo regime, l'art. 11, lett. g), della direttiva 85/384 menziona, per l'Italia:
- «- i diplomi di "laurea in architettura" rilasciati dalle università, dagli Istituti politecnici e dagli Istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti

ad un'apposita commissione, l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto);

- i diplomi di "laurea in ingegneria" nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile)».

#### *La normativa nazionale*

- 12 La direttiva 85/384 è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con decreto legislativo del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 129 (GURI n. 41 del 19 febbraio 1992, pag. 18).

- 13 L'art. 1, secondo comma, di tale decreto legislativo stabilisce quanto segue:

«Restano in vigore le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attività [nel settore dell'architettura] da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

- 14 L'art. 51 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, vertente sull'approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto (GURI 15 febbraio 1925, n. 37; in prosieguo: il «Regio decreto n. 2537/25»), dispone quanto segue:

«Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo».

- 15 Ai sensi dell'art. 52 del Regio decreto n. 2537/25:

«Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 20 giugno 1909, n. 364 (...), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere».

**Causa principale e questioni pregiudiziali**

- 16 Con nota 4 giugno 2001, sottoscritta, in particolare, dal sig. Mosconi, ingegnere civile, la Soprintendenza è stata informata che quest'ultimo aveva sostituito il sig. Spiazzi, architetto, in qualità di direttore di lavori riguardanti immobili vincolati siti nel comune di San Martino Buon Albergo (Verona) e, con nota successiva, che i lavori avrebbero avuto inizio il 18 giugno successivo.
- 17 Con nota del 19 giugno successivo, la Soprintendenza ha risposto che, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del Regio decreto n. 2537/25, la condotta dei lavori relativi, in particolare, ad immobili appartenenti al patrimonio artistico è riservata ai soli architetti.
- 18 Il sig. Mosconi e l'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia hanno quindi proposto, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso di annullamento avverso tale nota della Soprintendenza, in quanto essa avrebbe arrecato loro pregiudizio e sarebbe stata in contrasto con gli artt. 10 e 11, lett. g), della direttiva 85/384, i quali sancirebbero, per quanto riguarda l'Italia, l'equivalenza tra i titoli di ingegnere civile («laurea in ingegneria») e di architetto («laurea in architettura»).
- 19 Il Comune di San Martino Buon Albergo (Verona) è stato chiamato in causa nel procedimento principale. Il giudice del rinvio ha peraltro ammesso l'intervento in causa del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (in prosieguo: il «Consiglio Nazionale degli Architetti») e dell'Ordine degli Architetti di Verona, a sostegno della resistente nella causa principale, nonché l'intervento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a sostegno dei ricorrenti nella causa principale.
- 20 Nell'ordinanza di rinvio, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto osserva che i lavori di cui alla causa principale riguardano edifici vincolati che rientrano palesemente nell'ambito di applicazione dell'art. 52, secondo comma, del Regio decreto n. 2537/25.
- 21 Ad avviso del detto giudice, per risolvere la controversia di cui alla causa principale si possono prendere in considerazione due tesi opposte in relazione alla direttiva 85/384.
- 22 Secondo la prima tesi, alla luce dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 della direttiva, essa comporterebbe un'armonizzazione minima della formazione di architetto e pertanto si applicherebbe anche in una situazione puramente interna ad uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale.
- 23 Se un titolo, come quello di ingegnere civile posseduto dal sig. Mosconi, viene ottenuto in seguito ad una formazione rispondente ai criteri sostanziali contenuti nella direttiva 85/384, ne risulterebbe che il suo titolare dispone delle conoscenze e delle competenze richieste ad un architetto e deve quindi avere accesso a tutte le attività professionali riservate agli architetti. Orbene, in Italia la formazione di

ingegnere civile e quella di architetto sarebbero sostanzialmente analoghe. Ciò sarebbe confermato dall'art. 11, lett. g), della detta direttiva, che porrebbe sullo stesso piano i titoli italiani di ingegnere civile e di architetto.

- 24 Tuttavia, potrebbe essere sostenuta una seconda tesi, in base alla quale la direttiva 85/384 si limiterebbe ad imporre il riconoscimento, nello Stato membro ospitante, dei titoli del settore dell'architettura conseguiti in un altro Stato membro. Di conseguenza, la detta direttiva non si applicherebbe in una situazione puramente interna come quella di cui alla causa principale. Dal decimo "considerando" di tale direttiva risulterebbe poi che gli ingegneri civili e gli architetti non devono essere trattati allo stesso modo sotto tutti gli aspetti. Gli ingegneri civili italiani, d'altronde, non sarebbero oggetto di una discriminazione alla rovescia poiché i loro colleghi di altri Stati membri avrebbero accesso in Italia all'attività di cui alla causa principale solo se il loro titolo consentisse loro di esercitare siffatta attività nello Stato membro in cui il titolo è stato rilasciato (v. settimo "considerando" della direttiva 85/384).
- 25 In tali circostanze, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ritenendo l'interpretazione della normativa comunitaria necessaria per la soluzione della controversia sottopostagli, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se la direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE (concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi) si debba interpretare nel senso che, proprio perché pone norme di armonizzazione minima, le sue disposizioni debbono essere applicate in fattispecie puramente interne;
  - 2) se le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 della predetta direttiva - nelle quali si precisa che il titolo di ingegnere in ingegneria civile è equiparato, ai fini dell'accesso ai servizi nel settore professionale dell'architettura, a quello di architetto - impongano ad uno Stato membro di non escludere dall'accesso alle prestazioni in questione i propri laureati che seguono un corso di laurea comportante un percorso di studi come quello seguito dai laureati in ingegneria civile in Italia;
  - 3) se, infine, il principio di uguaglianza, in quanto principio generale dell'ordinamento comunitario, imponga, stante la sostanziale analogia del percorso di studi e della formazione professionale degli architetti e degli ingegneri civili, di ammettere comunque alle attività riservate agli architetti anche i laureati in ingegneria civile».

**Sulle questioni pregiudiziali**

- 26 Con le tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in una situazione puramente interna ad uno Stato membro, la direttiva 85/384, e in particolare i suoi artt. 10 e 11, lett. g), o il principio della parità di trattamento, ostino ad una normativa nazionale che riconosce, in linea di principio, l'equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva ai soli architetti i lavori riguardanti in particolare gli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico.

*Osservazioni presentate alla Corte*

- 27 Il Consiglio Nazionale degli Architetti, l'Ordine degli Architetti di Verona, il governo italiano e la Commissione sostengono che la direttiva 85/384 contiene essenzialmente norme relative al reciproco riconoscimento dei titoli nel settore dell'architettura e pertanto non si applica a situazioni puramente interne.
- 28 Il Consiglio Nazionale degli Architetti e l'Ordine degli Architetti di Verona affermano, in particolare, che ciò è la conseguenza del fondamento giuridico della detta direttiva, vale a dire l'art. 57, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, n. 1, CE).
- 29 La Corte si sarebbe d'altronde già pronunciata in questo senso relativamente a direttive in materia di reciproco riconoscimento nel settore della professione veterinaria, che sarebbero analoghe sotto tutti gli aspetti alla direttiva 85/384 (sentenza 7 dicembre 1995, causa C-17/94, Gervais e a., Racc. pag. I-4353, punti 26-28).
- 30 Dato che la direttiva 85/384 non avrebbe lo scopo di definire l'ambito di attività della professione di architetto, come risulterebbe, in particolare, dal nono "considerando" della detta direttiva, tale materia potrebbe costituire l'oggetto di una normativa nazionale come quella istituita dall'art. 52, secondo comma, del Regio decreto n. 2537/25, che riserva talune attività ai soli architetti. La direttiva 85/384 si limiterebbe a richiedere che gli architetti di altri Stati membri abbiano accesso alle dette attività.
- 31 Lo scopo degli artt. 10 e 11, lett. g), della direttiva 85/384 sarebbe di garantire che gli architetti e gli ingegneri civili che hanno conseguito titoli rilasciati in Italia possano vedersi riconosciuti tali titoli così da poter esercitare le loro libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione di servizi in altri Stati membri.
- 32 Neppure il principio comunitario della parità di trattamento troverebbe applicazione in una situazione puramente interna.
- 33 La Commissione aggiunge che la normativa italiana in questione può dar luogo ad una discriminazione alla rovescia poiché, diversamente dagli ingegneri civili che hanno conseguito un titolo rilasciato in Italia, le persone in possesso di un titolo di

ingegnere civile rilasciato da un altro Stato membro hanno accesso - a patto che tale titolo sia menzionato nell'elenco di cui all'art. 11 della detta direttiva 85/384 - alle attività che in Italia sono riservate agli architetti ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del Regio decreto n. 2537/25. Siffatta discriminazione alla rovescia non sarebbe tuttavia in contrasto con il principio della parità di trattamento quale principio generale del diritto comunitario.

- 34 Per contro, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri sostiene che, diversamente dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16), la quale non concernerebbe le situazioni puramente interne ad uno Stato membro (v. sentenza 2 luglio 1998, cause riunite da C-225/95 a C-227/95, *Kapasakalis e a.*, Racc. pag. I-4239, punto 23), la direttiva 85/384 prevede un'armonizzazione minima e quindi si applica anche in situazioni puramente interne (v., in particolare, per quanto attiene alle direttive sui medici specialisti, sentenza 25 febbraio 1999, causa C-131/97, *Carbonari e a.*, Racc. pag. I-1103).
- 35 Se la direttiva 85/384 non si applicasse in situazioni puramente interne, ne risulterebbe una discriminazione alla rovescia a favore degli ingegneri civili di altri Stati membri. Ora, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, siffatta discriminazione sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana. Tale giurisprudenza nazionale sarebbe compatibile con il diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 16 giugno 1994, causa C-132/93, *Steen*, Racc. pag. I-2715, punto 10).
- 36 Il governo portoghese osserva che, contrariamente a quanto sembrerebbe ritenere il giudice del rinvio, gli artt. 10 e 11, lett. g), della direttiva 85/384 non implicano un'equivalenza tra i titoli di «laurea in architettura» e di «laurea in ingegneria». Tali disposizioni si limiterebbero a sancire il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli rilasciati da uno Stato membro nel settore dell'architettura. L'elenco di tali titoli cui si riferisce l'art. 7 della detta direttiva sarebbe peraltro stato modificato nel senso che, ormai, solo tre cicli italiani di formazione in ingegneria civile ne farebbero parte. Ad avviso di tale governo, peraltro, la direttiva 85/384 si applica in situazioni puramente interne.

#### *Risposta della Corte*

- 37 In considerazione del fatto che la soluzione delle questioni sottoposte non dà adito a dubbi ragionevoli, la Corte, conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio circa la sua intenzione di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in proposito.



- 38 Il Consiglio Nazionale degli Architetti e l'Ordine degli Architetti di Verona, il governo italiano nonché la Commissione hanno risposto all'invito della Corte spiegando di non avere obiezioni in merito al fatto che la Corte statuisca con ordinanza motivata.
- 39 Al contrario, il sig. Mosconi ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri hanno formulato obiezioni contro il fatto che la Corte statuisca con ordinanza motivata, affermando, in particolare, che la direttiva 85/384 non ha ad oggetto solamente il reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura, ma prescrive anche un'armonizzazione minima in materia di cicli di formazione che si concludono con il conseguimento di siffatti titoli e, di conseguenza, si applica segnatamente in situazioni puramente interne.
- 40 Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri vi ha aggiunto che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la soluzione delle questioni pregiudiziali può essere utile al giudice del rinvio per dirimere una controversia come quella della causa principale dato che il diritto italiano, e soprattutto l'art. 3 della Costituzione italiana come interpretato dalla Corte costituzionale, osterebbe ad una discriminazione alla rovescia come quella che risulterebbe, a vantaggio degli ingegneri civili di altri Stati membri, da un'interpretazione della direttiva 85/384 secondo cui essa non si applica in situazioni puramente interne (v., in particolare, sentenza 5 dicembre 2000, causa C-448/98, Guimont, Racc. pag. I-10663, punto 23).
- 41 A tal riguardo occorre rilevare, come hanno fatto giustamente il Consiglio Nazionale degli Architetti e l'Ordine degli Architetti di Verona, che i principi sviluppati dalla Corte nella citata sentenza Gervais e a. in tema di applicabilità delle direttive in materia di formazione dei veterinari e di reciproco riconoscimento dei loro titoli in situazioni puramente interne ad uno Stato membro possono essere trasposti alla direttiva 85/384.
- 42 Nella causa che ha dato origine alla detta sentenza, alcuni veterinari francesi rivendicavano il diritto di esercitare in Francia l'attività di fecondazione artificiale di animali della specie bovina, ma si trovavano di fronte ad una normativa francese che riservava tale attività ai soli titolari di un'autorizzazione.
- 43 Dopo aver constatato, ai punti 25 e 26 della citata sentenza Gervais e a., che la causa principale verteva su una situazione i cui elementi erano tutti concentrati all'interno di un solo Stato membro, vale a dire la Francia, la Corte, al punto 27 di tale sentenza, ha dichiarato che le direttive di cui si chiedeva l'interpretazione riguardano la formazione dei veterinari e il riconoscimento dei loro diplomi e che, pertanto, esse non si applicano ad una situazione in cui il titolare di un diploma rilasciato dallo Stato membro di cui è cittadino intende avvalersi di tale diploma ai fini dell'esercizio delle attività di veterinario in detto Stato membro.

- 44 Occorre rilevare che, nel caso di specie, l'oggetto della controversia nella causa principale è dello stesso genere di quello all'origine della citata sentenza *Garvais e a.*, ossia la compatibilità, con una direttiva in materia di reciproco riconoscimento di titoli, della normativa di uno Stato membro la quale nega, a chi sia in possesso di un titolo contemplato da siffatta direttiva e rilasciato in tale Stato membro, l'accesso ad un'attività che i possessori di tali titoli considerano rientrante nel loro ambito professionale.
- 45 Ora, la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione. Dal nono "considerando" di tale direttiva risulta infatti che il suo art. 1, n. 2, non intenda fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell'architettura. Spetta alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore.
- 46 La direttiva 85/384 ha ad oggetto solamente il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi minimi in materia di formazione, allo scopo di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi per le attività del settore dell'architettura, come emerge dal secondo "considerando" della detta direttiva. Essa prevede inoltre un regime transitorio diretto, in particolare, a preservare i diritti acquisiti dai possessori di titoli già rilasciati dagli Stati membri anche qualora tali titoli non soddisfino i detti requisiti minimi.
- 47 Inoltre, sebbene l'art. 11, lett. g), della direttiva 85/384 menzioni, per l'Italia, i diplomi di «laurea in architettura» e di «laurea in ingegneria» come titoli che beneficiano del regime transitorio previsto dall'art. 10 di tale direttiva, ciò è solo al fine di assicurare il riconoscimento di tali diplomi da parte degli altri Stati membri, e non allo scopo di armonizzare, nello Stato membro interessato, i diritti conferiti da tali diplomi per quanto riguarda l'accesso alle attività di architetto.
- 48 Allo stesso modo, anche volendo ammettere che i due citati diplomi rispondano ai requisiti in materia di formazione di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 85/384 e debbano pertanto essere riconosciuti dagli altri Stati membri ai sensi dell'art. 2 della stessa direttiva, quest'ultima, di per sé, non impone allo Stato membro interessato di porre tali diplomi su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l'accesso alle attività di architetto in Italia.
- 49 Per di più, diversamente dalla causa che ha dato origine alla citata sentenza *Carbonari e a.*, cui si richiama il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed avente ad oggetto l'interpretazione di una norma armonizzata in materia di remunerazione di medici specialisti durante il loro periodo di formazione, la presente causa non verte sulle norme in materia di formazione previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 85/384.

- 50 Tale direttiva non osta quindi ad una disciplina nazionale come la normativa italiana di cui alla causa principale, nei limiti in cui quest'ultima è diretta a definire le attività riservate alla professione di architetto. La detta direttiva richiede tuttavia che gli architetti i cui titoli devono essere riconosciuti in conformità ad essa abbiano anch'essi accesso a tali attività, indipendentemente dalla questione se il loro titolo dia accesso ad esse nello Stato membro che ha rilasciato il titolo (v., in questo senso, sentenza 23 novembre 2000, causa C-421/98, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-10375, punto 45).
- 51 Certo, dagli artt. 10 e 11, lett. g), della direttiva 85/384 emerge che i titoli di cui alla fattispecie della causa principale, compresa la «laurea in ingegneria» devono essere riconosciuti negli Stati membri diversi dall'Italia e devono ivi dare accesso alle attività rictranti nel settore della professione di architetto come definito nella legislazione di ognuno di loro; tuttavia, la causa principale verte unicamente sull'esercizio di tali attività in Italia.
- 52 E' vero che, come sostiene la Commissione (v. punto 33 di questa ordinanza), ne può derivare una discriminazione alla rovescia, poiché gli ingegneri civili che hanno conseguito i loro titoli in Italia non hanno accesso, in tale Stato membro, all'attività di cui all'art. 52, secondo comma, del Regio decreto n. 2537/25, mentre tale accesso non può essere negato alle persone in possesso di un diploma di ingegnere civile o di un titolo analogo rilasciato in un altro Stato membro, qualora tale titolo sia menzionato nell'elenco redatto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 85/384 o in quello di cui all'art. 11 della detta direttiva.
- 53 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, quando si tratta di una situazione puramente interna come quella di cui alla causa principale, il principio della parità di trattamento sancito dal diritto comunitario non può essere fatto valere. In una situazione del genere spetta al giudice nazionale stabilire se vi sia una discriminazione vietata dal diritto nazionale e, se del caso, decidera come essa debba essere eliminata (v. sentenza Steen, citata, punti 9 e 10). Al riguardo, potrebbero risultare pertinenti i principi di diritto nazionale richiamati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (v. punti 35-40 della presente ordinanza).
- 54 Di conseguenza, occorre risolvere le questioni sollevate nel senso che, quando si tratti di una situazione puramente interna ad uno Stato membro, né la direttiva 85/384 - in particolare i suoi artt. 10 e 11, lett. g) - né il principio della parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale che riconosce, in linea di principio, l'equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva ai soli architetti i lavori riguardanti in particolare gli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico.

## Sulle spese

- 55 Le spese sostenute dai governi italiano e portoghese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

### LA CORTE (Quarta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza 24 ottobre 2001, dichiara:

Quando si tratti di una situazione puramente interna ad uno Stato membro, né la direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi – in particolare i suoi artt. 10 e 11, lett. g) –, né il principio della parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale che riconosce, in linea di principio, l'equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva ai soli architetti i lavori riguardanti in particolare gli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico.

Lussemburgo, 5 aprile 2004

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris